



Camera di Commercio
Verona



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
VERONA

Regolamento della Giunta Camerale

Approvato con delibera della Giunta n. 127 del 3 maggio 2012

Regolamento della Giunta camerale

Articolo 1

La Giunta camerale

1. La Giunta camerale è organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio ed è composta dal Presidente della Camera di Commercio, che la presiede, e dai Consiglieri eletti dal Consiglio camerale secondo le previsioni della legge e dell'art. 18 dello Statuto camerale.
2. La Giunta camerale:
 - a) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il Programma Pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento ed il bilancio di esercizio; tali documenti devono essere messi a disposizione dei consiglieri almeno 7 giorni prima della data della seduta del Consiglio;
 - b) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - c) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie;
 - d) designa i rappresentanti camerali negli organismi esterni;
 - e) delibera l'istituzione e/o la soppressione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
 - f) definisce, nell'ambito del preventivo annuale e con gli opportuni provvedimenti, le priorità, gli obiettivi e i programmi specifici da attuare destinando le relative risorse;
 - g) assegna al Segretario Generale obiettivi e risorse ai fini degli adempimenti definiti ai sensi della lettera b);
 - h) delibera le linee fondamentali di ordinamento degli uffici, nonché, su proposta del Segretario Generale, la dotazione organica dell'Ente, la programmazione triennale del fabbisogno del personale ed il piano annuale di reclutamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili;
 - i) nomina, su proposta del Segretario Generale, il Dirigente che assume le funzioni vicarie del Segretario Generale ed il Conservatore del Registro delle Imprese;
 - j) effettua con cadenza periodica, avvalendosi dell'Organismo Indipendente di Valutazione da essa nominato, attività di valutazione e controllo strategico, finalizzata ad evidenziare gli scostamenti delle

- attività e dei risultati rispetto ai programmi individuati dal Consiglio e agli standard prefissati, con lo scopo di determinare modalità di miglioramento nell'espletamento delle attività e dei servizi camerali;
- k) vigila sulla gestione delle aziende speciali, accertando in particolare l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio, anche attraverso i propri membri nominati nell'organo di amministrazione dell'azienda;
 - l) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
 - m) delibera sulla costituzione e regolamentazione della Camera arbitrale e del servizio di conciliazione, nonché sulla predisposizione dei contratti-tipo e sul controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti;
 - n) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del Codice Civile;
 - o) adotta ogni altro provvedimento, ivi inclusi i regolamenti di propria competenza, per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Spettano comunque alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.

Articolo 2

Deliberazioni d'urgenza con i poteri del Consiglio

1. In casi d'urgenza la Giunta delibera sulle materie di competenza del Consiglio camerale.
2. La deliberazione deve recare nell'oggetto la specifica dicitura "*delibera d'urgenza della Giunta con i poteri del Consiglio camerale*" e nel preambolo devono essere espressamente indicati i presupposti d'urgenza.
3. La deliberazione a cura del Presidente è iscritta per la ratifica nell'ordine del giorno della prima riunione successiva del Consiglio camerale.

Articolo 3

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, convoca e presiede la Giunta Camerale, ne dirige e regola le sedute e la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza della legge, delle norme dello Statuto e del presente Regolamento; pone,

secondo l'ordine del giorno le questioni sulle quali la Giunta camerale è chiamata a deliberare; proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze, le scioglie nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vicepresidente. Qualora sia assente o impedito anche il Vicepresidente la presidenza della Giunta è assunta dal Componente più anziano per età.
3. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Giunta camerale si avvale delle strutture della Camera di Commercio.

Articolo 4

Prima adunanza della Giunta camerale

1. La prima adunanza della Giunta camerale si tiene su convocazione del Presidente entro quindici giorni dall'elezione.
2. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quelle immediatamente successive, la Giunta camerale procede all'elezione del Vicepresidente della Camera di Commercio.

Articolo 5

Elezione del Vicepresidente

1. La Giunta camerale elegge nel suo seno il Vicepresidente della Camera di Commercio in ossequio alle previsioni della legge, del Regolamento e dello Statuto.
2. Ciascun membro della Giunta può esprimere nell'elezione una sola preferenza. In caso di parità di voti nella seconda votazione, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio e risulta eletto il candidato che ottenga il maggior numero di voti.
3. Il Presidente procede alla proclamazione del Vicepresidente eletto nel corso della medesima seduta.

Articolo 6

Riunioni della Giunta camerale

1. La Giunta camerale si riunisce secondo le modalità sancite dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. La Giunta camerale può altresì essere convocata in seduta straordinaria su motivata richiesta della maggioranza dei membri con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
3. Le sedute della Giunta camerale si tengono di norma nell'aula all'uopo destinata dalla Camera di Commercio.

Articolo 7

Convocazione della Giunta camerale

1. La Giunta camerale è convocata dal Presidente della Camera di Commercio secondo le modalità previste dallo Statuto, con avviso da inviarsi a mezzo raccomandata a.r., fax o posta elettronica.
2. Le proposte non esaminate nel corso di una seduta sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo diversa decisione del Presidente.

Articolo 8

Pubblicazione dell'ordine del giorno

1. L'elenco degli oggetti da trattarsi dalla Giunta camerale dev'essere, a cura del Segretario Generale, pubblicato all'albo camerale nei termini previsti per la convocazione della Giunta medesima.

Articolo 9

Numero legale

1. Le riunioni della Giunta camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.
2. Il Segretario Generale verifica la presenza del numero legale dei Componenti. Accertata l'esistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la riunione.
3. Qualora manchi il numero legale, il Presidente trascorsi 30 minuti dall'orario previsto, dichiara deserta la seduta. In tal caso il Presidente dispone la riconvocazione della Giunta.
4. Una volta dichiarata aperta la riunione, la presenza del numero legale è presunta, ma ciascun componente di Giunta può chiederne la verifica prima che si proceda ad una votazione.
5. Qualora dalla verifica risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello previsto per la validità della riunione, il Presidente può sospendere la riunione per il tempo massimo di 30 minuti; qualora risulti ancora l'assenza del numero legale, il Presidente dichiara sciolta la riunione.
6. Su richiesta di uno o più Componenti, o su propria iniziativa, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un tempo determinato.
7. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I membri di Giunta sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di presenza e ad informare la presidenza in caso di allontanamento dall'aula; in tal caso si verbalizza solo l'allontanamento definitivo.

Articolo 10
Pubblicità delle sedute

1. Nessuno può avere accesso nella Sala delle riunioni della Giunta camerale all'infuori del Presidente, dei membri di Giunta, dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti, del Segretario Generale, dei funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria, salvo le persone delle quali sia stata disposta l'audizione e quelle invitate in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Il pubblico non può assistere alle sedute della Giunta camerale.

Articolo 11
Segretario della Giunta camerale

1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio è Segretario della Giunta camerale. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Segretario sono svolte dal dirigente che ne esercita le funzioni vicarie.
2. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del vicario, le funzioni di segreteria dell'organo sono attribuite al membro della Giunta più giovane d'età.
3. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce non possono svolgere la funzione di Segretario della Giunta camerale nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità. In tali ipotesi il Segretario Generale o chi lo sostituisce ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di Segretario, limitatamente alla trattazione dei relativi affari, sono svolte dal membro di Giunta camerale più giovane di età.

Articolo 12
Redazione e approvazione del processo verbale

1. Di ogni seduta della Giunta camerale è redatto processo verbale a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce.
2. La Giunta camerale può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso della stenografia o stenotipia o mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.
3. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.
4. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
5. Il verbale è letto di norma nell'adunanza della Giunta camerale successiva a quella cui si riferisce. E' dato per letto se messo a disposizione con la documentazione della Giunta.

6. Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei componenti presenti.

Articolo 13

Comunicazioni del Presidente

1. Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente:
 - a) comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse della Giunta camerale, nonché le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai membri di Giunta; non dà lettura degli scritti anonimi e sconvenienti;
 - b) dà le comunicazioni che sono di interesse della Giunta medesima.

Articolo 14

Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione.
2. L'ordine del giorno potrà essere modificato, su proposta del Presidente o di un componente di Giunta, prima dell'inizio della trattazione degli argomenti già inseriti nell'ordine del giorno con il voto favorevole di tutti i componenti di Giunta presenti.
3. La discussione generale sull'argomento o proposta all'ordine del giorno inizia con la relazione del Presidente, del primo dei membri proponenti, ovvero del Segretario Generale su invito del Presidente.
4. Alla discussione possono prendere parte tutti i componenti di Giunta: qualora nessuno chieda la parola, si procede senz'altro alla votazione.
5. Nessuno può parlare nelle sedute di Giunta camerale se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, né può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.
6. Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.
7. La parola è concessa secondo l'ordine delle richieste. È consentito lo scambio di turno tra i membri di Giunta che hanno chiesto la parola. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.
8. Nella discussione di ogni argomento ciascun avente diritto può prendere la parola una sola volta. Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.
9. Il Presidente della Camera di Commercio e i componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di

astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

10. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
11. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal componente della Giunta più giovane di età.

Articolo 15 **Ordine dei lavori**

1. Il membro di Giunta camerale che nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può togliergli la parola.
2. Quando vi siano disordini in aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi; se i disordini continuano nella sua assenza o al suo rientro in aula e nei casi gravi, toglie la seduta.

Articolo 16 **Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva**

1. Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più membri di Giunta camerale conduca, per motivi di fatto o di diritto, ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
2. Vi è proposta di sospensiva quando la proposta di uno o più membri di Giunta camerale comporti la sospensione o il rinvio ad altra seduta dell'esame dell'argomento in trattazione.
3. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda alla votazione dell'oggetto al quale si riferiscono.

Articolo 17 **Sistemi di votazione**

1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Normalmente si adotta la forma palese.
2. Di ogni votazione è fatta menzione nel verbale della seduta.
3. Il voto è sempre personale; non sono ammesse deleghe.

Articolo 18
Votazione palese

1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente.
3. Nella votazione a scrutinio palese in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno due componenti della Giunta o per determinazione del Presidente.

Articolo 19
Votazione per scrutinio segreto

1. Si fa ricorso allo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone, elezioni di cariche e negli altri casi previsti dalla legge.
2. È facoltà della Giunta, previo unanime parere favorevole dei membri presenti, fare ricorso anche nei casi di cui al punto 1, alla votazione palese.
3. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede siglate dal Segretario Generale da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale.
4. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei membri di Giunta che si siano astenuti.
5. Chiusa la votazione, il Presidente e il Segretario effettuano lo spoglio delle schede alla presenza della Giunta e il Presidente proclama il risultato.
6. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da un membro della Giunta e dal Segretario Generale.
7. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente della Camera di Commercio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.
8. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

Articolo 20
Votazione mediante procedimento elettronico

1. Sia alla votazione palese che alla votazione per scrutinio segreto può procedersi mediante procedimento elettronico.

Articolo 21

Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge, lo Statuto o i regolamenti non prescrivano una maggioranza qualificata.
2. Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame della Giunta camerale nel corso della seduta.

Articolo 22

Diritto di visione ed informazione dei membri di Giunta sull'attività amministrativa della Camera di Commercio

1. I membri di Giunta camerale nell'esercizio delle loro funzioni hanno diritto, previa richiesta al Segretario Generale, di ricevere tutte le informazioni relative all'attività amministrativa della Camera di Commercio ed allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di pertinenza e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.
2. Possono pure rivolgere al Presidente della Camera di Commercio proposte e raccomandazioni scritte o verbali per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.

Articolo 23

Partecipazione ai lavori delle Commissioni

1. I componenti della Giunta camerale su richiesta del Presidente della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni consiliari in relazione agli argomenti da trattare.

Articolo 24

Adempimenti successivi all'approvazione e modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento è comunicato al Consiglio camerale nella prima seduta successiva all'approvazione.
2. La Giunta camerale apporta modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e provvede, conseguentemente, alla comunicazione di cui al precedente comma.

Articolo 25
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme della legge sulle Camere di Commercio, i relativi regolamenti di attuazione, le norme dello Statuto e, in quanto applicabili, le norme del Regolamento del Consiglio.

Articolo 26
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo camerale.